

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE - "Comunità Dzogchen – Zhenphenling"

TITOLI I

Disposizioni Generali

Art. 1. - E' costituita L'Associazione denominata "Comunità Dzogchen - Zhenphenling".

L'associazione ha sede in Roma alla Via G. Miani numero 5.

L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare, entro l'ambito territoriale del suddetto Comune, l'indirizzo della sede dell'Associazione, e di istituire e/o sopprimere sedi secondarie sul territorio Italiano ed estero.

Art. 2. - L'associazione è apolitica, aconfessionale, e senza fini di lucro ed è fondata sui principi dell'insegnamento Dzogchen così come tramandato da Prahevajra e dal lignaggio ininterrotto dei Maestri all'interno delle tradizioni buddhiste e Bon. L'associazione riconosce le Quattro Nobili Verità , esposte dal Buddha Gautama Siddhartha Shakyamuni (V sec. a.C) nel sermone di Sarnath, come parte integrante dei principi basilari dell'Insegnamento Dzogchen, il quale indica nel riconoscimento della Via, l'essenza del rifugio nei Tre Gioielli: Buddha, Dharma, Sangha.

Lo scopo fondamentale dell'associazione è lo studio, l'approfondimento e la divulgazione di tale insegnamento, attraverso l'impegno dei partecipanti nelle seguenti attività definite istituzionali:

- A. promuovere studi e ricerche sulla storia, letteratura, filosofia, meditazione, yoga, religione, medicina, astrologia, le tradizioni, la danza, la musica in generale di tutte le culture e in modo particolare di quella tibetana;
- B. formare una biblioteca con testi nelle lingue originali e promuovere altresì la traduzione e la pubblicazione degli stessi nelle varie lingue occidentali;
- C. raccogliere e diffondere materiale (registrazioni, filmati, foto, pubblicazioni) sulle discipline indicate;
- D. promuovere conferenze, seminari, corsi sulle materie menzionate;
- E. Organizzare seminari teorici e pratici di yoga e meditazione;
- F. pubblicare bollettini, materiali informativi e periodici sulle attività della Comunità Dzogchen;
- G. diffondere, con l'attività dei medici legalmente riconosciuti, l'applicazione delle tecniche di medicina orientale e tibetana in particolare, nonché curare la confezione di medicinali, integratori e rimedi tradizionali, nel rispetto della vigente normativa;
- H. promuovere attività commerciali, artigianali e lavorative dei soci delle Comunità Dzogchen;
- I. L'Associazione, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate ai punti precedenti, potrà svolgere qualsiasi attività, anche commerciale, purchè connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Tutte le finalità dell'Associazione vengono perseguite attraverso l'impegno dei soci e dei partecipanti che collaborano tra di loro, disponendo del loro tempo libero, nello spirito dell'insegnamento Dzogchen ed in regime di volontariato.

L'Associazione potrà dare la propria collaborazione ad altri enti o persone per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza dagli organi di governo, dalle aziende pubbliche e private e da ogni altro ente.

Art. 3. – Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario;
- Il Direttore;
- Il Revisore Contabile;
- Il Collegio dei Probiviri.

TITOLO II

I Soci

Art. 4. - Fanno parte dell'associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci Fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono soci Ordinari, le persone o gli enti che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari, le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, alla costituzione o allo sviluppo significativo dell'Associazione o delle attività istituzionali della stessa; i soci Onorari hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

In generale l'adesione all'Associazione per le persone fisiche è subordinata alla sottoscrizione di una dichiarazione che attesti:

- i dati anagrafici completi dell'associato;
- la ricezione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- la condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto e i Regolamenti, se adottati.
- la ricezione dell'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali;
- il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali ed amministrative;
- l'impegno all'obbligo di versamento delle quote annuali;

L'associato è iscritto nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad emanare, entro il trimestre successivo all'iscrizione, apposita determinazione con l'elenco dei nuovi associati.

E' facoltà insindacabile del Consiglio direttivo, revocare ogni nuovo associato entro il semestre successivo alla sua prima iscrizione nel libro soci, anche senza esplicitarne la motivazione.

Possono entrare a far parte dell'Associazione "Comunità Dzogchen - Zhenphenling", anche altre associazioni o enti che svolgono la medesima attività o comunque attività affini o complementari a quella dell'Associazione; nel caso, l'adesione è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo secondo la procedura stabilita dal Regolamento.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato o partecipante maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione per ogni socio comporta il pagamento di una quota annuale, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo. Annualmente il Consiglio Direttivo determina il versamento delle quote per ogni singola categoria di associato, anche considerando eventuali quote ridotte riservate a quegli associati che abbiano ad esempio lo status di pensionato, di studente o in cerca di occupazione o con reddito ridotto.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso o per esclusione.

Il recesso, che può essere manifestato in qualsiasi momento, si verifica quando l'associato notifica al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha effetto dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo; costituiscono motivi di esclusione il mancato pagamento della quota associativa per almeno due anni, le inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti ed il verificarsi di gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione ha effetto immediato dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

TITOLO III

I'Assemblea Generale dei Soci

Art. 5. - L'Assemblea dei soci, associati o partecipanti è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, sia in Italia che all'estero.

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli aderenti all'associazione, che risultano iscritti nel libro dei soci

Gli associati possono farsi rappresentare, da altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2532 secondo comma del Codice Civile.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea e' fatta a cura del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano istanza al Consiglio Direttivo.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione diretta a ciascun associato, da inoltrarsi per lettera, fax o e-mail, oppure mediante affissione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede dell'associazione, ovvero mediante la pubblicazione sui periodici informativi dell'associazione, inoltrati periodicamente agli associati.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare, ed eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione con le maggioranze previste dalla legge per le associazioni riconosciute ed in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti; tuttavia è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Direttore, in mancanza di questi, dal Vicedirettore se nominato, o dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Quando la legge lo preveda, o il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente medesimo.

Spetta all'Assemblea generale ordinaria:

- individuare e delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- la nomina del Presidente Onorario dell'Associazione;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore Contabile;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione del bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito per legge o dal presente Statuto.

Spetta all'Assemblea generale straordinaria, deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di devoluzione del proprio patrimonio.

Il Presidente Onorario

Art. 6. Il Presidente Onorario dell'Associazione è il maestro Chögyal Namkhai Norbu e dura in carica a tempo indeterminato.

Ciascun Presidente può esprimere un parere circa la nomina di un suo successore che dovrà essere comunque un maestro riconosciuto dell'insegnamento Dzogchen.

Al Presidente è affidata la guida spirituale dei membri della comunità e l'insegnamento dello Dzogchen; egli assicura l'unità d'indirizzo e di gestione dell'associazione.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 7. - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, anche denominato "GAKYIL", composto da almeno 3 membri consiglieri eletti dall'Assemblea. Il Regolamento, se esistente ed adottato, può indicare specifici requisiti e competenze dei candidati eleggibili al Gakyil.

Rispettando la collegialità del funzionamento del Consiglio Direttivo, il Gakyil è organizzato in tre aree di competenza; ogni area è rappresentata da un colore:

- a. Blu: si occupa dell'attività culturale ed educativa dell'Insegnamento, promuove e dà impulso alle relative attività specifiche dell'associazione e sovrintende alla redazione delle pubblicazioni dell'Associazione;
- b. Giallo: si occupa dell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e rappresenta l'attività economica ed amministrativa della Comunità;

- c. Rosso: si occupa delle attività lavorative organizzate dalla Comunità ed individua le mete prioritarie per la conduzione, il miglioramento ed il buon andamento delle sedi dell'associazione.

L'Assemblea che elegge il Gakyil, indica, per ogni consigliere, l'area/colore di appartenenza; ogni area/colore deve avere almeno un consigliere.

Per la validità delle riunioni del Gakyil, dovranno essere rappresentate tutte le aree.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, salvo revoca o dimissioni, i singoli membri del Consiglio sono rieleggibili per tre volte anche consecutive; dopo il terzo i membri non sono comunque rieleggibili per tre anni.

La rinuncia all'Ufficio da parte di un membro deve essere comunicata per iscritto al Consiglio medesimo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza viene ricostituita.

Se vengono a mancare uno o più membri, i rimanenti provvedono a sostituirli per cooptazione. I membri cooptati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Ai fini della rieleggibilità la durata parziale del mandato viene conteggiata come un anno intero qualora superi i sei mesi.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, i componenti rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e nomina tra gli eletti un Direttore ed un Vice Direttore.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, in tutto od in parte, ad un Comitato Esecutivo, determinando, anche temporalmente, i limiti della delega.

Il Consiglio si raduna sia presso la sede dell'Associazione, sia altrove, tutte le volte che il Direttore lo giudichi necessario.

Il Consiglio viene convocato dal Direttore mediante comunicazione inoltrata per lettera, per fax o per e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Le attribuzioni principali del Consiglio Direttivo, sono le seguenti:

- la convocazione dell'Assemblea;
- predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea generale;
- la valutazione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Direttore per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale;
- la formalizzazione e l'adozione dei Regolamenti ed ogni proposta per la gestione dell'Associazione;
- la determinazione delle quote sociali annuali e straordinarie;
- il conferimento della qualifica di socio Onorario, su proposta di un decimo dei soci o di un membro del Consiglio.

Gli atti di straordinaria amministrazione vengono definitivamente deliberati previa acquisizione dei pareri del Revisore Contabile e del Presidente Onorario.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso se non i rimborsi delle spese documentate frugalmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e revocare un organo denominato Comitato Consultivo. Tale organo, del quale dovranno far parte obbligatoriamente

almeno due membri scelti tra quanti hanno partecipato al Consiglio Direttivo precedentemente in carica, ha il compito di favorire la continuità nei processi decisionali del Gakyil.

Il Direttore

Art. 8. - Al Direttore spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo, così come il relativo potere di firma.

Al Direttore compete, inoltre, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Direttore riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in eccezionali casi di necessità e di urgenza il Direttore può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Tali attribuzioni e facoltà, spettano al Vice Direttore se nominato dal Consiglio Direttivo per assenza o impedimento del Direttore.

Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attribuire al Direttore particolari poteri eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Direttore può nominare suoi rappresentanti volontari, anche estranei al Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Direttore, di concerto con il Gakyil (Giallo), cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e lo stato patrimoniale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

TITOLO V

Il Revisore dei Conti

Art. 9. – L'Assemblea dei soci nomina, anche tra i non soci, il Revisore dei Conti in forma monocratica con singolo revisore o come organo collegiale, in questo caso eleggendo tre membri.

Al Revisore Contabile è richiesta una specifica e provata competenza; per la carica, valgono le previsioni di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 comma 1 del c.c.

Il Revisore dei Conti dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo la sua nomina, ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti può essere revocato solo per giusta causa.

Il Revisore dei Conti può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci, senza diritto di voto; ha l'obbligo di intervenire alla riunione del Consiglio Direttivo che redige e licenzia il progetto di Bilancio e di Rendiconto Finanziario e all'assemblea che li approva.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, potendo rilevare le consistenze patrimoniali; può procedere in qualsiasi momento ad atti ed ispezioni di controllo; vigila sull'amministrazione dell'associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI

Il Collegio dei Probiviri

Art. 10. - Il collegio dei Probiviri è composto da tre soci, iscritti all'associazione da almeno sette anni, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo. I singoli membri del Collegio vengono eletti per lo stesso periodo di carica del Consiglio Direttivo.

Ogni eventuale controversia sociale tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità procedurale alcuna ed il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO VII

Il Patrimonio

Art. 11. - Il Patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti e/o che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi e rimborsi;
- dal ricavato delle raccolte pubbliche di fondi;
- dal ricavato delle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- dai redditi eventualmente prodotti dal suo patrimonio;
- da ogni tipo di altra entrata;
- dagli avanzi di gestione.

I contributi degli aderenti sono costituiti principalmente dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare, oltre a

- i versamenti effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- altri contributi di qualsiasi natura corrisposti dai soci, da persone fisiche, da enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità con gli scopi istituzionali.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a qualsiasi titolo.

Il versamento della quota o del contributo associativo non è rivalutabile, non crea diritti di partecipazione al patrimonio e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO VIII

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

IL Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno unitamente all'apposita relazione predisposta dal Revisore dei Conti.

Del bilancio e del Rendiconto finanziario dovrà essere data giusta pubblicità ai soci, eventualmente anche con la pubblicazione dei documenti sui periodici o sul sito web dell'Associazione.

Avanzi di gestione

Art. 13. - All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IX

Scioglimento e Liquidazione

Art. 14. - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e qualsiasi causa, allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. - Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme ed alle disposizioni della Legge italiana in materia di Associazioni.